RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 1

Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sara' corrisposto un assegno mensile di L. 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai gia' appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, gia' inscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sara' corrisposto nella misura di L 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a) e b).

Versione in vigore dal 14 gennaio 1921, non più in vigore dal 1 novembre 1927 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it